



Riserva della  
Biosfera Sila

**CONVENZIONE  
TRA  
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
E  
ASSOCIAZIONE “\_\_\_\_\_”**

**Attività di avvistamento antincendio e di vigilanza ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila” - periodo: luglio – settembre 2023**

**PREMESSO CHE**

- la convenzione è stipulata con le Associazioni iscritte nel registro nazionale, regionale e provinciale di volontariato di protezione civile, che operano effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi e della vigilanza ambientale;
- l'Ente Parco Nazionale della Sila ha stabilito di utilizzare per la lotta attiva agli incendi boschivi anche i soggetti di cui all'art. 7 comma 3, lett. B, della legge 21.11.2000 n° 353;
- l'Associazione ha partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dall'Ente Parco Nazionale della Sila;
- in data \_ luglio 2023, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila, si è svolta una riunione organizzativa alla presenza del Presidente dell'Ente Parco, Dott. Francesco Curcio, del Direttore dell'E.P.N.S., Arch. Ilario Treccosti, del Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Luzzi, del Ten. Col. Angelo Battista Roseti del Reparto Carabinieri P.N. “Sila”, e dei Presidenti/Delegati delle Associazioni:
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.

L'anno 2023, il giorno \_del mese luglio, nella sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita alla Via Nazionale, snc, - Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) tra i signori:

1. Arch. Ilario Treccosti, in qualità di Direttore, giusto Contratto di lavoro dirigenziale stipulato tra il Presidente dell'Ente Parco, Dott. Francesco Curcio, ed il Direttore, per il periodo compreso dal 01.03.2023 al 28.02.2028;

e

2. Sig. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_. con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Associazione”;

### **SI CONVIENE E STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e attività**

In attuazione del programma Annuale Antincendio 2023, al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi boschivi, l'Amministrazione affida all'Associazione \_\_\_\_\_, che accetta, le seguenti attività: **avvistamento antincendio e di vigilanza ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila, individuando, quali zona di competenza quella individuata con il numero \_\_\_\_\_ dell'allegato sub\_A alla presente convenzione.**

#### **Art. 2**

##### **Modalità di espletamento**

Le attività di avvistamento antincendio (**È ESCLUSO LO SPEGNIMENTO**) e di vigilanza ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila” saranno svolte sotto la **direzione operativa** del Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila”.

Il servizio sarà coordinato in via ordinaria dal Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila”.

Per tutta la durata della presente Convenzione, ossia dal \_\_\_ luglio 2023 al 30 settembre 2023, l'Associazione dovrà tenere costanti contatti con il Comando Stazione Carabinieri Forestali competente territorialmente e con i preposti Uffici dell'Amministrazione.

L'Associazione dovrà garantire la copertura del servizio con almeno una pattuglia composta da almeno 3 (tre) unità, di cui una stanziale (vedetta) presso un punto di avvistamento individuato con accordo tra le parti e le cui coordinate geografiche saranno trasmesse anche al Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila”, e le restanti unità componenti la pattuglia di servizio, che dovranno sorvegliare il territorio assegnato lungo il percorso comunicato prima dell'inizio del servizio di sorveglianza.

L'Associazione dovrà garantire la copertura del servizio, con l'utilizzo **di una o più pattuglie**, nella fascia oraria **12:00 – 18:00** (è prevista in ogni caso la flessibilità sulla turnazione in funzione di specifiche esigenze territoriali nelle seguenti fasce orarie: 12:00 – 15:00 e 15:00 – 18:00).

In presenza di situazioni emergenziali in atto, il servizio dovrà essere garantito anche oltre tale fascia oraria.

È facoltà dell'Associazione utilizzare 2 o più squadre per effettuare il servizio di pattugliamento e di vedetta, garantendo in ogni caso la copertura dell'orario sopra riportato e senza che questo comporti un aggravio di costi per l'Ente.

In caso di situazioni di emergenza, all'Associazione sarà autorizzato l'utilizzo di **DUE SQUADRE** che dovranno coprire, ciascuna, una fascia oraria dalle 9,00 – 14,00 e dalle 14,00 – 19,00.

**A DISCREZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – REPARTO P.N. “SILA” VERRANNO ASSEGNATE DELLE POSTAZIONI FISSE IN LOCALITÀ “A RISCHIO” DELL’AREA ASSEGNATA ALL’ASSOCIAZIONE.**

#### **Art. 3**

##### **Organizzazione delle attività**

L'Associazione dovrà comunicare ai competenti Uffici dell'Ente e al Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila”, **prima dell'inizio della Campagna in oggetto**, l'ubicazione di un punto di

stazionamento della pattuglia sul territorio assegnato per competenza, e presso il quale la pattuglia dovrà sostare **per almeno 1 ora**.

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1, l'Associazione si avvarrà di propri soci volontari regolarmente iscritti che dovranno essere facilmente riconoscibili. **A tal fine, ciascun socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo, dell'Associazione e riferimento alla convenzione stipulata.**

I volontari impegnati nelle attività di avvistamento dovranno essere equipaggiati, a tutela della propria incolumità, con dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente.

L'Associazione dovrà utilizzare per le attività sopra descritte mezzi propri o altri mezzi in dotazione, il cui elenco, comprensivo di dati identificativi (targa) dovrà essere preventivamente trasmesso all'Amministrazione prima dell'inizio delle attività previste dalla presente Convenzione.

L'Associazione istituirà quale Centro Operativo di riferimento la sede di \_\_\_\_ in via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ individuando quale coordinatore delle attività di cui all'art. 1 il Sig. \_\_\_\_\_; recapiti telefonici \_\_\_\_\_; pec: \_\_\_\_\_; mail \_\_\_\_\_.

**Tutte le comunicazioni relative alla Campagna A.I.B. 2023 dovranno essere inviate preventivamente, inoltre, all'Amministrazione all'indirizzo mail: [aib@parcosila.it](mailto:aib@parcosila.it).**

**L'Associazione dovrà comunicare, per ognuna delle zone assegnate, alle stazioni CC "Parco" competenti:** Zona \_\_\_\_; Stazione CC "Parco" di \_\_\_\_\_ - pec: **PRIMA dell'inizio del servizio giornaliero**, i nominativi dei volontari componenti la pattuglia e l'itinerario previsto, secondo lo schema predisposto dagli Uffici dell'Ente.

L'Associazione, inoltre, dovrà compilare preventivamente e tenere regolarmente aggiornato **GIORNALMENTE**, il **REGISTRO DELLE USCITE** contenente i nomi dei volontari impegnati nelle turnazioni, l'annotazione delle attività svolte, con l'indicazione dell'itinerario, dei Km effettuati, dei mezzi utilizzati e delle attrezzature utilizzati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali controlli dell'Amministrazione e del Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. "Sila", sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

**Il registro dovrà essere vidimato giornalmente dal Comando Stazione Carabinieri Forestali competente territorialmente o, in alternativa, autocertificato dal Presidente dell'Associazione per un massimo del 20% delle giornate di attività.**

Qualora non fosse possibile far vidimare quotidianamente il REGISTRO DELLE USCITE, è assolutamente necessario trasmettere, **agli indirizzi mail delle suddette stazioni CC "Parco", PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO**, i nominativi dei componenti la pattuglia, il mezzo e le attrezzature utilizzate per il servizio in quella data e l'itinerario previsto.

La mancata trasmissione di quanto sopra sarà considerata dall'amministrazione come mancata effettuazione del servizio e saranno applicate le penali previste nel successivo art. 7.

L'Associazione dovrà comunicare all'inizio di ogni giornata l'eventuale indisponibilità del mezzo per problemi tecnici e il tempo necessario per la sua riparazione. In tal caso l'Amministrazione provvederà a decurtare proporzionalmente l'importo del rimborso spesa di cui al successivo art.5.

La mancata comunicazione tempestiva dell'indisponibilità del mezzo configura inadempimento della prestazione dedotta nella presente convenzione, come tale sanzionata ai sensi del successivo art. 7.

Alla fine del servizio dovrà essere trasmesso, all'indirizzo mail sopra riportato, il foglio di servizio a consuntivo delle attività svolte, riportante eventuali annotazioni, in particolar modo rinvenimento rifiuti, allegando possibilmente opportuna documentazione fotografica e coordinate geografiche.

#### Art. 4

##### *Assicurazione*

I Volontari impegnati nelle attività previste nella convenzione dovranno, durante ogni fase della loro prestazione, essere coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, momentanei e permanenti, connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

L'eventuale assicurazione per responsabilità civile verso terzi all'uopo stipulata sarà a carico dell'Associazione.

## Art. 5

### *Rimborso spese*

L'Ente erogherà un contributo economico, per lo svolgimento dell'attività di cui al paragrafo "Obiettivi, Attività e Compiti dell'associazione", pari a massimo € 6.000,00 (seimila/00) di cui il 50% fisso e il 50% secondo criteri di premialità, per come di seguito specificato.

Il **50% del contributo economico** previsto in Convenzione e relativo alla **parte fissa** sarà erogato con le modalità di seguito indicate:

1. il 50 % dell'importo previsto in Convenzione entro il 15 agosto 2023, previa ricezione presso i competenti Uffici dell'Ente, di tutta la documentazione intermedia prevista;
2. il 50 % dell'importo previsto in Convenzione entro 10 giorni dalla ricezione, presso gli Uffici dell'Ente, di tutta la documentazione finale prevista;

Il **50 % del contributo economico** previsto in Convenzione e relativo a **criteri di premialità**, a seguito di verifica, sarà erogato in misura dei seguenti parametri:

- **100% se** nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non avrà superato lo 0,2% del territorio affidato all'Associazione;
- **50% se** nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non avrà superato lo 0,4% del territorio affidato all'Associazione;
- **20% se** nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non avrà superato lo 0,8% del territorio affidato all'Associazione;
- **0% se** nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi avrà superato lo 0,8% del territorio affidato all'Associazione.

Per le eventuali spese eccedenti i limiti stabiliti dalla stessa tabella, l'Associazione dovrà fare fronte con propri o altri fondi ed in nessun caso dette spese potranno gravare sul contributo concesso.

È a carico dell'Associazione ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni della stessa Associazione.

È facoltà dell'Associazione dimostrare nelle sedi opportune l'estraneità e le responsabilità eventualmente addebitabili per il tardivo/mancato intervento da parte degli organi preposti allo spegnimento dei focolai d'incendio avvistati nel territorio del Parco di propria competenza;

È altresì, dovere dell'Associazione, dopo aver assicurato il sollecito avvistamento dell'evento, garantire la pronta segnalazione, come pure indicare il luogo esatto e tenere informati sull'evolversi dell'evento (squadre intervenute, eventuali mezzi aerei impegnati, ecc.) per tenere aggiornata l'Amministrazione ed il Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. "Sila".

Le somme erogate a qualsiasi titolo saranno accreditate in favore dell'Associazione sul conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito, che la medesima Associazione provvederà tempestivamente ad indicare, unitamente al relativo Codice IBAN.

L'Amministrazione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Qualora l'Associazione sia chiamata ad intervenire al di fuori della propria zona di competenza, l'Amministrazione riconoscerà un ulteriore contributo a titolo di indennità chilometrica, pari a 1/5 del costo del carburante utilizzato dal mezzo impiegato per i chilometri percorsi e, comunque, solo previa autorizzazione del Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. "Sila".

## Art. 6

### *Impegni dell'Associazione*

L'Associazione si impegna:

1. a mettere a disposizione, per le attività di cui all'art. 2, almeno una squadra al giorno, sotto la direzione di un capo squadra, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.
2. nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni, pubblici e privati, l'Associazione dichiara con la sottoscrizione della presente, che le attività dedotte nella presente convenzione non subiranno limitazioni dall'espletamento delle altre prestazioni.
3. ad utilizzare il rimborso spese solo ed esclusivamente per la finalità stabilite dall'Amministrazione;
4. a destinare parte delle somme liquidate dall'Ente per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste;
5. a consentire le ispezioni da parte di funzionari e/o di tecnici incaricati dall'Amministrazione per i controlli della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
6. ad individuare, in collaborazione con gli Uffici dell'Amministrazione e con i Comandi Stazione del Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila” competenti per territorio, almeno un punto di avvistamento per la vedetta e un punto di sosta della pattuglia.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali del personale impiegato dall'Associazione, sono a carico della stessa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Le postazioni e gli itinerari assegnati alle Associazioni verranno trasmesse anche alla Regione Calabria in modo da essere inserite nel Piano Antincendio Regionale gestito da Calabria Verde.

L'Associazione è tenuta a presentare, secondo le scadenze di cui all'art. Art. 5, *Rimborso spese*, l'adeguata documentazione di seguito riportata:

- domanda di liquidazione;
- relazione intermedia/finale sulle attività svolte, allegando il **REGISTRO DELLE USCITE secondo il modello fornito dall'Amministrazione, opportunamente vidimato**;
- coordinate bancarie per l'erogazione degli importi spettanti;
- relazione trasmessa dal Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila” attestante l'effettiva attività svolta dall'Associazione.
- elenco dei soci effettivamente coinvolti nelle attività A.I.B. per la durata della convenzione.

**Qualora necessario, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso i competenti funzionari e/o soggetti incaricati, eventuali integrazioni documentali.**

#### **Art. 7**

##### **Penali**

Qualora l'Associazione non garantisca l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni inadempienza accertata dal Raggruppamento Carabinieri – Reparto P.N. “Sila” o dal personale dell'Amministrazione.

Qualora le inadempienze e/o contestazioni siano maggiori di 3 (tre), l'Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere e all'esclusione dell'Associazione dalla futura partecipazione alle attività antincendio, dandone, altresì, immediata comunicazione all'Ente al quale la Stessa Associazione è iscritta.

#### **Art. 8**

##### ***Durata della convenzione***

La durata del rapporto convenzionale va dal \_\_\_ luglio 2023 al 30 settembre 2023, consecutivi e continui, periodo entro il quale l'Amministrazione dovrà ottenere dall'Associazione il completamento

delle attività, oggetto della presente Convenzione.

Ulteriori proroghe potranno essere determinate previo accordo tra le parti, in relazione a particolari esigenze connesse alle condizioni climatiche ed alla prosecuzione dei rischi d'incendio.

L'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione e revocare il contributo qualora sia stata constatata inadempienza delle clausole nella medesima contenute, fatti salvi ulteriori provvedimenti. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno riferimento a quanto previsto dalle leggi sul Volontariato.

### **Art. 9** ***Controversie***

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Cosenza.

**Ente Parco Nazionale della Sila**  
**Il Direttore**  
**Arch. Ilario Treccosti**

**Associazione**  
**Il Presidente**  
**(\_\_\_\_\_)**